



COMUNE DI PERDIFUMO
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI
DIANO
PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 17-06-2021

Oggetto: Misure per la prevenzione degli incendi boschivi.

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di giugno, il Sindaco

CONSIDERATO CHE il territorio comunale può essere gravemente danneggiato da incendi suscettibili di espansione su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati, e pascoli limitrofi a dette aree, particolarmente nella stagione estiva;

RITENUTO necessario, per evitare o quantomeno attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre idonee misure atte a prevenire l'insorgenza e la diffusione degli incendi con pericolo per la pubblica incolumità;

VISTA la Legge 21.03.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. 7 maggio 1996 n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28/02/1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e s.m.i.;

VISTA la legge 225/92 che ai sensi e per effetto dell'art. 2 comma a e b definisce all'art. 15 le competenze del Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i., e in particolare l'art. 182, comma 6 bis;

VISTO il Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e in particolare l'art. 75;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 237 del 14/06/2021 della Direzione Generale 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2021" con il quale si rende noto, tra l'altro, "lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre, salvo proroghe";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 449 e 650 c.p.;

ATTESO che dai dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste e Pesca della Regione Campania emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;

RILEVATO che, anche nella corrente stagione esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

DICHIARA

lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendi boschivi sul territorio di Perdifumo fino al **20 settembre 2021**, salvo proroghe

ORDINA

1. Ai proprietari ai conduttori dei terreni compresi tra le aree boscate, cespugliate e arborate, nonché di quelle coltivate in coltie/ o abbandonate pascolilimitrofa dette aree, di procedere, sotto propria personale responsabilità per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi e incolti, al mantenimento dei terreni in condizionali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, al fine di garantire la sicurezza antincendio e per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria;
2. Ai proprietari frontisti strada la pulizia, per una fascia non inferiore a 50 (cinquanta) metri, dei propri terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
3. A tutti i privati cittadini è fatto l'assoluto divieto di accensione di fuochi all'aperto nei boschi e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
4. A tutti i privati cittadini è fatto l'assoluto divieto di accensione di fuochi nei pascoli;

Inoltre **VIETA** di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli inceneritori che producono faville e brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato d'incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

FA OBBLIGO

di osservanza dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi.

I trasgressori della presente ordinanza si rendono responsabili dei danni che dovessero verificarsi a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili e saranno denunciati ai sensi dell'art. 449 e 650 del C.P.. I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti o alle ordinanze.

Gli uffici della Polizia Municipale e dell'ASL, per quanto di competenza, nonché le Forze dell'Ordine sono tenute a vigilare per il rispetto della presente ordinanza cui sarà data ampia pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché la stampa e affissione di manifesti murali in tutto il territorio comunale.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
f.to Dott. Paolillo Vincenzo